

(N. 1953)
(Urgenza)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(ZOLI)

col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(CORTESE)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTARELLA)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(CASSIANI)

NELLA SEDUTA DEL 9 APRILE 1957

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America
in materia di eccedenze agricole, conclusi il 27 febbraio, il 5 luglio ed il 30
ottobre 1956.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge vengono sottoposti all'approvazione del Parlamento i seguenti Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America:

Accordo relativo al programma di acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di cinque milioni di dollari in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1951, concluso in Roma, mediante Scambio di Note, il 27 febbraio 1956.

Accordo integrativo dell'Accordo sulle eccedenze agricole del 23 maggio 1955 in base al titolo I della legge per lo sviluppo e l'assistenza del commercio agricolo, concluso in Roma il 5 luglio 1956.

Accordo sui prodotti agricoli in base al titolo I dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act » e relativi Scambi di Note, conclusi in Roma il 30 ottobre 1956.

1. L'Accordo del 27 febbraio 1956 è stato concluso nel quadro delle varie disposizioni legislative americane che regolano lo smaltimento delle eccedenze agricole U.S.A. In particolare l'Accordo è da riferirsi alla Sez. 402 della legge di Mutua sicurezza del 1954 (Mutual Security Act of 1954) che autorizza il Presidente degli Stati Uniti ad assegnare ai Paesi amici eccedenze agricole contro pagamento nella valuta del Paese beneficiario, valuta da utilizzarsi successivamente per il pagamento di prodotti forniti dal Paese beneficiario e da riesportare in terzi Paesi specie del Medio ed Estremo Oriente.

In base all'Accordo l'Italia importa dagli Stati Uniti d'America eccedenze agricole per 5 milioni di dollari (semi oleosi e tabacco) destinando il controvalore in lire al pagamento di esportazioni di prodotti italiani nei seguenti Paesi:

India (controvalore di dollari 2.300.000);
Turchia (controvalore di dollari 2 milioni 300 mila);
Cambogia (controvalore di dollari 350.000).

L'Accordo presenta degli aspetti particolarmente positivi per l'Italia, in quanto, mentre da un lato permette l'importazione di prodotti agricoli senza esborso di valuta e cioè

con il pagamento in lire, dall'altro permette il collocamento di prodotti italiani, sia della industria tessile che di quella meccanica e chimica, per un importo superiore ai 3 miliardi di lire, su interessanti mercati del Medio ed Estremo Oriente con prevedibili favorevoli ripercussioni per la nostra penetrazione commerciale nei mercati stessi. In particolare benefici saranno gli effetti dell'Accordo sull'intercambio italo-turco che attraversa un periodo di particolare difficoltà.

2. L'Accordo del 5 luglio 1956 viene ad integrare il precedente Accordo firmato dai due Paesi il 23 maggio 1955 che prevedeva l'assegnazione all'Italia di eccedenze agricole americane in base al Titolo I dell'Agricultural Trade Development and Assistance Act del 1954 (U.S. Law n. 480).

Tale Accordo integrativo, le cui disposizioni sono supplementari e non sostitutive delle disposizioni dell'Accordo del 1955, stabilisce l'assegnazione all'Italia di altre eccedenze agricole per il valore di 8 milioni di dollari e cioè:

| | | |
|----------------------------------|----|---------------------------------|
| olio di semi di soia e/o | | |
| olio di semi di cotone | \$ | 5,5 milioni |
| tabacco | » | 2,2 » |
| nolo oceanico | » | 0,3 » |
| | | Totale \$ 8,0 milioni |

Il controvalore in lire italiane dei suddetti prodotti agricoli viene, in base all'Accordo stesso, destinato per 5,6 milioni di dollari (70 per cento) in prestito al Governo italiano per lo sviluppo economico nazionale e per 2,4 milioni (30 per cento) a spese del Governo degli Stati Uniti d'America in Italia secondo le specifiche disposizioni della legge americana.

Nell'Accordo integrativo risulta quindi aumentata la quota di controvalore assegnata all'Italia che, come è noto, raggiungeva nell'Accordo del 23 marzo 1955 solo il 60 per cento del totale assegnato.

L'Accordo integrativo in esame stabilisce pertanto le seguenti operazioni: l'importazione senza esborso di valuta di un quantitativo di prodotti agricoli di particolare e immediata necessità, specie in riferimento alla crisi olea-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ria e la concessione di un ulteriore prestito a lungo termine all'Italia per 3,5 miliardi di lire da destinarsi allo sviluppo economico.

3. L'Accordo del 30 ottobre 1956, ed i relativi Scambi di Note, s'inquadrano anche essi nel programma americano di cessione delle eccedenze agricole. Esso viene ad aggiungersi a quelli del 23 maggio 1955 e del 5 luglio 1956.

Il programma per il 1956-57 che viene definito con il nuovo Accordo prevede la cessione all'Italia da parte degli Stati Uniti di America di prodotti agricoli per 60,8 milioni di dollari così suddivisi:

| | | | |
|------------------------|----|--------------|---|
| cotone | \$ | 29,4 milioni | |
| oli vegetali | » | 20,0 | » |
| granturco | » | 7,0 | » |
| tabacco | » | 2,0 | » |

Ai suddetti importi sono da aggiungere 2,4 milioni di dollari destinati al pagamento dei noli transoceanici.

Il controvalore in lire dei suddetti 60,8 milioni di dollari è stato destinato come segue:

a) il 75 per cento in prestito quarantennale al Governo italiano per programmi di sviluppo economico per l'equivalente in lire di dollari 45,6 milioni (pari a lire 28 miliardi 500 milioni); è da sottolineare il carattere pressochè eccezionale di tale concessione in quanto normalmente il Governo americano concede in prestito non più del 60-65 per cento del controvalore in moneta locale;

b) l'8,2 per cento al finanziamento della esportazione di merci italiane verso terzi Paesi assistiti dal Governo degli Stati Uniti (particolarmente Paesi del Medio ed Estremo Oriente) per l'equivalente in lire di 5 milioni di dollari (pari a lire 3 miliardi 125 milioni);

c) il rimanente 16,8 per cento per il finanziamento di spese del Governo degli Stati Uniti in Italia effettuate nel quadro del programma di comune difesa per 10,2 milioni di dollari (pari a lire 6 miliardi e 375 milioni).

I due Scambi di Note aggiuntivi all'Accordo ugualmente sottoscritti il 30 ottobre 1956, definiscono, il primo, l'impiego da parte del Governo italiano della quota di controvalore ricevuta in prestito, ed il secondo, il programma di acquisti « normali » di prodotti agricoli che verranno dall'Italia effettuati sul mercato americano per il 1956-57.

L'importo di lire 28 miliardi e 500 milioni, assegnato in prestito all'Italia verrà utilizzato come segue:

lire 11 miliardi 625 milioni per prestiti industriali tendenti a potenziare lo sviluppo economico e l'espansione dell'occupazione nell'Italia meridionale ed insulare;

lire 6 miliardi 875 milioni per integrare le esistenti facilitazioni per crediti tendenti a promuovere lo sviluppo dell'industria italiana e la produzione per la esportazione di prodotti italiani;

lire 5 miliardi per accelerare l'opera tendente all'assorbimento della disoccupazione;

lire 5 miliardi per integrare uno speciale programma di prestiti agricoli a piccoli agricoltori, cooperative agricole, ecc.

In conclusione l'Accordo italo-statunitense del 30 ottobre 1956, mentre da un lato permette all'Italia l'importazione di un notevole quantitativo di prodotti agricoli senza esborso di valuta, costituisce un considerevole contributo ai programmi di sviluppo dell'economia meridionale ed insulare e di incremento della produzione e delle esportazioni, ed una ulteriore testimonianza della collaborazione italo-statunitense.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America:

Accordo relativo al programma di acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di cinque milioni di dollari in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1951, concluso in Roma, mediante Scambio di Note, il 27 febbraio 1956;

Accordo integrativo dell'Accordo sulle eccedenze agricole del 23 maggio 1955 in base al titolo I della legge per lo sviluppo e la assistenza del commercio agricolo, concluso a Roma il 5 luglio 1956;

Accordo sui prodotti agricoli in base al titolo I dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act » e relativi Scambi di Note, concluso in Roma il 30 ottobre 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Art. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente articolo 1 saranno disposti dal Ministro per il tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'articolo 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la Convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti di America le modalità relative all'assunzione dei prestiti previsti al punto 1, lettera b) dell'Accordo del 5 luglio 1956 ed al punto d) dell'articolo II dell'Accordo del 30 ottobre 1956, la cui utilizzazione dovrà essere approvata con legge ai sensi del 2° comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

IL MINISTRO DEL BILANCIO

N. 22/00187

Roma, li 27 febbraio 1956

Caro Signor Tasca,

Il Governo della Repubblica Italiana ha preso nota del fatto che l'International Cooperation Administration (I. C. A.) ha in programma di vendere eccedenze agricole statunitensi su base C & F in cambio di valuta dei Paesi importatori delle derrate: tale valuta a sua volta verrà impiegata dall'I.C.A. per finanziare le esportazioni dai Paesi che acquistano le derrate verso le Nazioni che ricevono assistenza nel quadro del Programma di Sicurezza Mutua. Il Governo della Repubblica Italiana desidera acquistare determinati prodotti agricoli in base a detto programma.

Il Governo della Repubblica Italiana è informato del fatto che il finanziamento in dollari di qualsiasi derrata agricola che esso può importare nel quadro di questo programma deriva dai fondi originariamente stanziati per i Paesi che ricevono un aiuto di sicurezza reciproca dagli Stati Uniti, e sa pertanto che è compito dell'I.C.A. di assicurarsi che il ricavato delle vendite delle derrate sia impiegato in modo economico e spedito per il completamento dei programmi di aiuto alle Nazioni per le quali i fondi in dollari erano stati originariamente stanziati. Il Governo della Repubblica Italiana è pronto a cooperare con l'I.C.A. nell'utilizzo, nell'ambito del nostro Paese, di qualsiasi quantità di valuta che il Governo degli Stati Uniti possa ricevere come corrispettivo delle vendite dei prodotti agricoli nel quadro di questo programma, e a dare al Governo degli Stati Uniti ogni ragionevole aiuto nel rendere disponibili per l'esportazione le merci del tipo desiderato dai Paesi assistiti e di permettere che la valuta sia utilizzata per finanziare il trasporto a destinazione delle merci stesse.

Signor

Henry J. TASCA

Ministro Affari Economici

Direttore dell'United States Operations Mission

ROMA

In merito alle discussioni che hanno avuto luogo tra noi, desidero confermare le seguenti intese:

1) l'I.C.A. stabilirà un programma in base al quale il Governo della Repubblica Italiana può acquistare negli Stati Uniti sino a 5 milioni di dollari di eccedenze agricole, secondo la sezione 402 del Mutual Security Act del 1954, e successivi emendamenti, e trasportare le stesse in Italia;

2) il programma contempla, per la sua esecuzione, una serie di autorizzazioni di acquisto, emesse dall'I.C.A., basate su specifiche richieste del Governo italiano per particolari eccedenze agricole. Queste richieste verranno accettate dall'I.C.A. nell'ammontare e nella quantità desiderati dal Governo italiano, sempre che vengano fatti soddisfacenti progressi sia nel programma degli acquisti delle derrate agricole sulla base di qualsiasi anteriore autorizzazione di acquisto, sia nel programma di esportazioni dall'Italia verso i Paesi assistiti basato su di un fondo in lire di proprietà degli Stati Uniti derivato dalla vendita di derrate agricole nel quadro di questo Accordo;

3) il trasporto delle derrate agricole rese disponibili a seguito di ciascuna autorizzazione di acquisto emessa nel quadro di questo programma verrà effettuato su navi di linea o su navi da carico battenti bandiera americana per almeno il 50 per cento del tonnello;

4) il Governo della Repubblica Italiana depositerà in uno speciale conto intestato al Governo degli Stati Uniti, su notificazione del versamento di dollari da parte dell'I.C.A. per l'acquisto di derrate da parte italiana nel quadro di questo programma, un ammontare in lire equivalente a tale esborso di dollari. Tale equivalente in lire sarà determinato in base al tasso di cambio che si applica a tutte le transazioni del Governo degli Stati Uniti in Italia in conformità con l'Accordo concluso il 25 gennaio 1947 e con l'Accordo contenuto nel successivo scambio di lettere tra i Governi degli Stati Uniti e dell'Italia, in data 15 aprile 1948;

5) appena il Governo della Repubblica Italiana avrà ricevuto una autorizzazione qualsiasi di acquisto emessa dall'I.C.A. per derrate e/o trasporto nel quadro di questo programma, esso verserà, anticipatamente ed immediatamente, nello speciale conto descritto al paragrafo 4, l'equivalente del 50 per cento del valore di ciascuna di tali autorizzazioni di acquisto. Nel caso che i fondi di questo conto speciale si rivelino insufficienti a coprire le autorizzazioni di acquisto emesse in favore di terzi Paesi per l'impiego in Italia, il Governo della Repubblica Italiana si impegna a depositare immediatamente qualsiasi ammontare di fondi addizionali che possa palesarsi necessario;

6) l'I.C.A. rimborserà al Governo della Repubblica Italiana un ammontare in lire pari alla differenza tra il costo del trasporto per la spedizione delle derrate su navi mercantili battenti bandiera statunitense e quello che sarebbe stato sopportato qualora la stessa spedizione fosse stata effettuata su navi mercantili non battenti bandiera statunitense. Questo ammontare verrà stabilito dall'Ufficio Trasporti dell'I.C.A. dietro

richiesta del Governo della Repubblica Italiana basata su documenti comprovanti tale differenza, non appena praticamente possibile dopo che ogni spedizione sia stata registrata.

Tale rimborso verrà effettuato con prelevamento dalle lire depositate dal Governo italiano ai sensi del paragrafo 4);

7) l'I.C.A. impiegherà le lire depositate in conformità del paragrafo 4) per finanziare l'acquisto in Italia di quelle merci da esportare verso quei Paesi assistiti dal Governo degli Stati Uniti che l'I.C.A. stessa vorrà determinare. È intenzione dell'I.C.A. di utilizzare a questo scopo le lire così depositate nel minor tempo possibile;

8) il Governo della Repubblica Italiana prenderà tutte le misure necessarie per assicurare che i suoi atti o disposizioni non risultino di alcuna restrizione all'impiego da parte dell'I.C.A., delle lire depositate in conformità del paragrafo 4), e cioè misure discriminatorie riguardo al prezzo o alla disponibilità delle merci per l'esportazione o altre misure che in qualsiasi altro modo stabiliscano condizioni meno favorevoli di quelle applicate ad acquisti effettuati in lire da qualsiasi altro acquirente straniero che utilizzi qualsiasi valuta;

9) resta inteso che, in virtù della sezione 9 (d) del Mutual Security Act del 1955, non vi può essere alcuna preferenza di carico a nave battente bandiera statunitense per la spedizione di prodotti dall'Italia ai Paesi assistiti dal Governo degli Stati Uniti, acquistati con lire depositate in conformità del paragrafo 4);

10) gli acquisti da parte italiana di qualsiasi quantità di eccedenze agricole statunitensi a seguito di questo Accordo non diminuiranno o procrastineranno gli acquisti italiani delle stesse derrate in conformità di qualsiasi accordo esistente sotto la sezione 402 del Mutual Security Act del 1954, e successivi emendamenti, o di qualsiasi autorizzazione di acquisto emessa a tale titolo;

11) il Governo della Repubblica Italiana conviene che l'utilizzo da parte dell'I.C.A. di un qualsiasi ammontare di lire anticipate dal Governo italiano in conformità del paragrafo 5) non potrà costituire alcun obbligo a carico del Governo degli Stati Uniti di effettuare rimborsi di sorta al Governo italiano, eccezione fatta per rimborsi in eccedenze agricole nel quadro del programma descritto in questo Accordo. Nella eventualità che le condizioni del mercato dilazionino oltre il tempo originariamente previsto l'utilizzazione delle autorizzazioni di acquisto emesse in conformità del paragrafo 1) e qualora gli sforzi in buona fede per soddisfare i termini originari di tali autorizzazioni di acquisto siano rimasti senza effetto, il Governo degli Stati Uniti, s'impegna, dietro richiesta del Governo italiano, a consultarsi con il Governo della Repubblica Italiana sulla proroga o modifica di tali autorizzazioni di acquisto, restando inteso che, dopo tali emendamenti o modifiche delle autorizzazioni di acquisto, esse continueranno ad autorizzare solamente l'acquisto di eccedenze agricole (ivi incluso il nolo marittimo, ove d'uso). Il valore totale dell'acquisto di tutte le eccedenze agricole interessate dovrà essere mantenuto;

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12) questo Accordo può venire emendato o modificato da successivi accordi tra il Governo della Repubblica italiana e l'I.C.A., e tali ulteriori accordi verranno conclusi qualora si rivelassero necessari per portare a compimento gli obiettivi fissati dal presente Accordo, ivi compresi gli accordi intesi ad aumentare l'ammontare delle eccedenze agricole da acquistarsi dal Governo della Repubblica Italiana oltre l'ammontare fissato al paragrafo 1).

Sarò lieto se vorrà confermarmi l'accordo dell'I.C.A. su quanto precede.

ZOLI

OPERATIONS MISSION TO ITALY

UNITED STATES OF AMERICA

Rome, February 27, 1956

Dear Mr. Minister:

This will acknowledge receipt of your letter of February 27 as follows:

« My Government has taken note of the program of the International Cooperation Administration (I.C.A.) to sell surplus U. S. agricultural commodities on a C & F basis for currencies of the commodity-importing countries, such currencies to be used in turn by the I.C.A. to finance exports from the commodity-purchasing countries to nations receiving assistance under the Mutual Security Program. My Government is desirous of purchasing certain agricultural commodities under this program.

My Government has been apprised of the fact that the dollar financing of any agricultural commodities it may import under this program derives from funds originally appropriated for countries receiving mutual security assistance from the United States and understands that it is incumbent on the I.C.A. to insure that the proceeds from the commodity sales are used economically and speedily in the fulfillment of aid programs of the nations for which the dollar funds were originally appropriated. My Government is ready to cooperate with the I.C.A. in the utilization, within our country or possessions, of any of its currency which the Government of the United States may acquire as a result of commodity sales under this program, and to give the Government of the United States every reasonable assistance in making available for export goods of the types desired by the aid receiving countries and to allow the currencies to be used to finance transport to destination.

Referring to discussions which have taken place between us, I should like to confirm the following understanding:

The Honorable

Adone ZOLI

Minister of the Budget

ROME

1. The I.C.A. will establish a program under which the Government of Italy may purchase in the United States up to \$ 5 million worth of surplus agricultural commodities under Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, as amended, and transport the same to Italy.

2. The program contemplates for its execution a series of procurement authorizations issued by the I.C.A., based on specific requests by the Government of Italy, for particular surplus agricultural commodities. These requests will be accepted by the I.C.A. in the amount and quantity desired by the Government of Italy, provided that satisfactory progress is being made both in the program of agricultural commodity purchases under any previous procurement authorization and in the program of export sales from Italy to aid-receiving countries, based on U. S. owned lire derived from the sale of agricultural commodities under this agreement.

3. At least 50 % of the liner tonnage and at least 50 % of the tramp tonnage of agricultural commodities transported under each procurement authorization issued under this program will be transported in U. S. flag commercial vessels.

4. The Government of Italy will deposit into a special account in the name of the Government of the United States, upon notification of dollar disbursements by the I.C.A. for commodities purchased by Italy under this program, an amount of lire equivalent to such dollar disbursements. The lire equivalent will be calculated at the rate of exchange applicable to all United States Government transactions in Italy pursuant to the agreement concluded on January 25, 1947, and the agreement contained in the subsequent exchange of letters between the United States and Italian Governments dated April 15, 1948.

5. Upon receipt by the Government of Italy of any procurement authorization issued by the I.C.A. for commodities and/or transport under this program, the Government of Italy will make immediate advance deposits into the special account described in paragraph 4 equivalent to 50 percent of the value of each such procurement authorization. In the event that the funds in the special account are insufficient to cover procurement authorizations issued to third countries for use in Italy, the Government of Italy undertakes to deposit immediately whatever additional funds may be necessary.

6. The I.C.A. will reimburse the Government of Italy in lire in the amount by which the transportation costs incurred for shipment on U. S. flag commercial vessels exceeds transportation costs which would have been incurred for shipment as of the same time on non-U. S. flag commercial vessels. This amount will be established by the Office of Transportation, of the International Cooperation Administration, based on the request of the Government of Italy supported by documentary evidence establishing such differential as soon as practical after

each shipment of the commodity has been booked. The reimbursement shall be made out of the lire deposited by the Government of Italy in accordance with paragraph 4.

7. The I.C.A. will use the lire deposited pursuant to paragraph 4 to finance the purchase in Italy of such commodities to be exported to such countries receiving aid from the Government of the United States as the I.C.A. shall determine. It is the intention of the I.C.A. to utilize for this purpose the lire so deposited as rapidly as possible.

8. The Government of Italy will take all steps necessary to insure that its acts or rules result in no restrictions upon the use by the I.C.A. of the lire deposited pursuant to paragraph 4 which are discriminatory as to price, availability of commodities for export, or in any other way compared with purchases made in lire by any other foreign purchaser using any currency.

9. It is understood that by virtue of Section 9 (d) of the Mutual Security Act of 1955, there is no U. S. flag vessel shipping preference for the shipment of commodities from Italy to countries receiving aid from the Government of the United States which have been purchased with lire deposited pursuant to paragraph 4.

10. Purchases of any U. S. surplus agricultural commodities under this Agreement by the Government of Italy will not diminish or delay its purchases of the same commodity pursuant to any existing agreement under Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, as amended, or any procurement authorization issued thereunder.

11. The Government of Italy agrees that the utilization by the I.C.A. of any lire advanced by the Government of Italy pursuant to paragraph 5 shall impose no obligation upon the Government of the United States to make any reimbursement to the Government of Italy except in U. S. surplus agricultural commodities under the program described in this agreement. In the event market conditions delay utilization of procurement authorizations issued pursuant to paragraph 1 within the time originally foreseen and despite bonafide efforts to fulfill the original terms of such procurement authorizations, the Government of the United States undertakes upon request of the Italian Government to consult with the Italian Government on the extension or modification of such procurement authorizations, it being understood that after such amendments or modifications of the procurement authorizations they shall still authorize procurement of surplus agricultural commodities only (including freight where customary). The total value of procurement of all the surplus agricultural commodities concerned shall be maintained.

12. This Agreement may be amended or modified by subsequent agreements between the Government of Italy and the I.C.A. and such additional arrangements will be concluded as may be necessary to carry

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

out the objectives of this Agreement, including agreements to increase the amount of surplus agricultural commodities to be purchased by the Government of Italy beyond the amount stated in paragraph 1.

I would appreciate receiving your reply that the foregoing understanding are concurred in by the I.C.A. ».

This will confirm that the foregoing is concurred in by the International Cooperation Administration.

Cordially yours,

Henry J. TASCA

ACCORDO

INTEGRATIVO DELL'ACCORDO SULLE ECCEDENZE AGRICOLE FIRMATO IL 23 MAGGIO 1955 TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA IN BASE AL TITOLO I° DELLA LEGGE PER LO SVI- LUPPO E L'ASSISTENZA DEL COMMERCIO AGRICOLO

L'Accordo sulle eccedenze agricole tra l'Italia e gli Stati Uniti di America nel quadro del Titolo I° della Legge per lo sviluppo e l'assistenza del commercio agricolo, firmato a Roma il 23 maggio 1955, integrato il 30 agosto 1955 ed il 16 dicembre 1955, viene di nuovo integrato come segue:

1) il Governo degli Stati Uniti d'America si impegna a finanziare la vendita all'Italia, entro il 31 luglio 1956, dei seguenti prodotti addizionali, incluso il relativo trasporto oceanico:

| | Valore sul mercato di esportazione f. o. b. o f. a. s. (milioni) |
|---|---|
| olio di semi di soia e/o olio di semi di cotone | \$ 5.5 |
| tabacco | » 2.2 |
| nolo oceanico (stimato) | » 0.3 |
| Totale | \$ 8.0 |

I due Governi convengono che le lire derivanti al Governo degli Stati Uniti d'America in dipendenza delle vendite fatte in base al presente Accordo, saranno usate dal Governo degli Stati Uniti d'America nel modo seguente:

a) l'equivalente in lire di 2,4 milioni di \$ per il pagamento delle spese sostenute dagli Stati Uniti in Italia, ivi incluse le spese di cui alle sotto-sezioni a), d), e f), della Sezione 104 della Legge surriportata;

b) l'equivalente in lire di 5.6 milioni di \$ per prestiti al Governo italiano al fine di promuovere lo sviluppo economico dell'Italia, nel quadro della Sezione 104 (g) della Legge: tali prestiti saranno tuttavia condizionati ad ulteriori intese tra i due Governi.

Le disposizioni di questo Accordo sono integrative e non sostitutive delle disposizioni dell'Accordo del 23 maggio 1955, e tutte le pertinenti disposizioni dell'Accordo del 23 maggio 1955 sono parimenti applicabili al presente Accordo.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente Accordo integrativo entrerà in vigore al momento della firma da parte dei Rappresentanti dei due Governi.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi Rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 5 luglio 1956.

MARTINO

John D. JERNEGAN

AGREEMENT

TO SUPPLEMENT THE SURPLUS AGRICULTURAL COMMODITIES AGREEMENT OF MAY 23, 1955 BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND ITALY UNDER TITLE I OF THE AGRICULTURAL TRADE DEVELOPMENT AND ASSISTANCE ACT

«The "Surplus Agricultural Commodities Agreement between the United States of America and Italy under Title I of the Agricultural Trade Development and Assistance Act" signed at Rome on May 23, 1955, as supplemented on August 30, 1955 and December 16, 1955, is hereby further supplemented:

(1) The Government of the United States undertakes to finance the sale to Italy, on or before July 31, 1956, of additional commodities and ocean transportation, as follows:

| | Export market value f. o. b. or f. a. s. (million) |
|---|--|
| Soybean oil and/or cottonseed oil | \$ 5.5 |
| Tabacco | » 2.2 |
| Ocean transportation (estimated) | » 0.3 |
| | \$ 8.0 |

and to provide that the lire accruing to the Government of the United States as a consequence of sales of commodities pursuant to the present agreement will be used by the Government of the United States as follows:

(a) for payment of U. S. expenses in Italy, including expenditures in accordance with subsections (a), (d) and (f) of Section 104 of the Act, the lira equivalent of \$ 2.4 million;

(b) for loans to the Government of Italy to promote the economic development of Italy under Section 104 (g) of the Act, but subject to supplemental agreement between the two Governments, the lira equivalent of \$ 5.6 million.

The provisions of this Agreement are supplemental to and not in replacement of the provisions of the Agreement of May 23, 1955, and all relevant provisions of the Agreement of May 23, 1955 are equally applicable to this Agreement.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

The present Supplementary Agreement shall enter into force upon signature by the Representatives of the two Governments.

In WITNESS WHEREOF, the respective representatives, duly authorized for the purpose, have signed the present amendment.

DONE at Rome, this 5th day of July, 1956 ».

JOHN D. JERNEGAN

MARTINO

ACCORDO

SUI PRODOTTI AGRICOLI TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA IN BASE AL TITOLO I DELL' « AGRICULTURAL TRADE DEVELOPMENT AND ASSISTANCE ACT » E SCAMBI DI NOTE

IL GOVERNO ITALIANO e il GOVERNO DEGLI STATI UNITI
D'AMERICA:

Riconoscendo l'opportunità di incrementare il commercio dei prodotti agricoli tra i due Paesi e con altri Paesi amici attraverso forme che non abbiano a turbare il normale commercio degli Stati Uniti di questi prodotti o a portare indebito squilibrio ai prezzi mondiali dei prodotti agricoli;

Considerando che l'acquisto in lire delle eccedenze agricole prodotte negli Stati Uniti contribuirà all'incremento di tale commercio;

Considerando che le lire ricavate da tali acquisti saranno impiegate in maniera vantaggiosa per entrambi i Paesi;

Desiderando stabilire di comune accordo le condizioni che devono regolare le vendite delle eccedenze agricole all'Italia sulla base del Titolo I della Legge per lo sviluppo e l'assistenza del commercio agricolo e le misure che i due Governi prenderanno separatamente ed in comune per favorire l'incremento del commercio di questi prodotti;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I

VENDITE IN LIRE

1. Previo rilascio ed accettazione delle autorizzazioni di acquisto di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il Governo degli Stati Uniti si impegna a finanziare fino a tutto il 30 giugno 1957 la vendita contro lire di certi prodotti agricoli considerati come eccedenze in base al Titolo I^o della Legge sullo sviluppo e l'assistenza del commercio agricolo ad acquirenti autorizzati dal Governo italiano.

2. Il Governo degli Stati Uniti rilascerà autorizzazioni di acquisto che comprenderanno disposizioni relative alla vendita ed alla consegna dei prodotti, al tempo ed alle modalità del deposito delle lire ricavate da queste vendite ed ad altre questioni connesse; tali autorizzazioni saranno soggette all'accettazione da parte del Governo italiano. Alcuni prodotti e gli importi per i quali un accordo di massima è stato raggiunto dai due Governi sono elencati al paragrafo 3 di questo articolo.

3. Il Governo degli Stati Uniti si impegna a finanziare fino al 30 giugno 1957 la vendita all'Italia dei seguenti prodotti, per gli importi a fianco indicati e alle condizioni di cui al Titolo I° della Legge summenzionata e del presente Accordo.

| PRODOTTI | Importo (in milioni di dollari) |
|---|------------------------------------|
| Cotone | 29,4 |
| Granoturco | 7,0 |
| Tabacco | 2,0 |
| Olio di semi di cotone e/o olio di semi di soia | 20,0 |
| Noli | 2,4 |
| | <hr/> |
| | 60,8 |

Art. II

IMPIEGO DELLE LIRE

1. I due Governi convengono che le lire derivanti al Governo degli Stati Uniti in conseguenza delle vendite fatte in base al presente Accordo saranno utilizzate dal Governo degli Stati Uniti per gli scopi seguenti negli importi indicati:

a) per agevolare lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti agricoli degli Stati Uniti e per altre spese del Governo degli Stati Uniti ai sensi dei paragrafi a) ed f) della Sezione 104 della Legge sopracitata nella misura dell'equivalente in lire di 9,2 milioni di dollari;

b) per finanziare l'acquisto di merci o servizi a favore di terzi Paesi amici ai sensi della Sezione 104 d) della Legge stessa, nella misura dell'equivalente in lire di 5 milioni di dollari;

c) per fornire assistenza, nelle forme previste dalla Sezione 104 j) della Legge stessa, un ammontare non eccedente l'equivalente in lire di un milione di dollari;

d) per prestiti al Governo italiano allo scopo di promuovere lo sviluppo economico dell'Italia ai sensi della Sezione 104 g) della Legge, l'equivalente in lire di 45,6 milioni di dollari, condizionatamente ad ulteriori intese tra i due Governi. Resta inteso che il prestito sarà espresso in dollari USA con pagamento delle quote capitale ed interesse in dollari o, a scelta del Governo italiano, in lire. Tali pagamenti in lire saranno effettuati, come definito nella convenzione di prestito, al tasso di cambio in vigore alla data di ciascun pagamento. Queste ed altre disposizioni saranno stabilite nella convenzione di prestito ed in intese ulteriori. Una quota non inferiore all'equivalente di 18,6 milioni di dollari della predetta somma verrà destinata alla concessione di prestiti a imprese private attraverso gli Istituti bancari esistenti, secondo modalità già concordate tra i due Governi. Qualora le lire accantonate per prestiti al Governo italiano

non fossero concesse entro tre anni dalla data del presente Accordo, a causa di una mancata intesa dei due Governi sull'impiego dei prestiti o per qualunque altra ragione, il Governo degli Stati Uniti potrà utilizzare tali lire per uno qualsiasi degli altri scopi previsti dalla Sezione 104 della Legge.

2. Le lire ricavate dall'applicazione del presente Accordo saranno spese dal Governo degli Stati Uniti per gli scopi indicati al paragrafo I° di questo Articolo, nel modo e nell'ordine di priorità che sarà deciso dal Governo degli Stati Uniti.

Art. III

DEPOSITO DELLE LIRE E TASSO DI CAMBIO

L'ammontare delle lire da depositare sul conto degli Stati Uniti corrisponderà al valore in dollari delle vendite di prodotti rimborsati o finanziati dal Governo degli Stati Uniti, in base alla P. L. 480 (comprese le spese di trasporto, se finanziate dagli Stati Uniti e di carico, scarico, stivaggio ecc.) convertite in lire al tasso di cambio che si applica a tutte le transazioni effettuate in Italia dal Governo degli Stati Uniti in base all'Accordo del 25 gennaio 1947 ed al successivo scambio di note tra i Governi degli Stati Uniti e d'Italia in data 15 aprile 1948. Tali depositi in lire sul conto degli Stati Uniti saranno regolati dalle disposizioni concernenti i conti in lire degli Stati Uniti di cui al paragrafo 6 b) dell'Accordo del 1947.

Art. IV

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Governo italiano conviene che prenderà ogni possibile misura per impedire la rivendita o la spedizione verso altri Paesi, o l'uso a scopi non interni (salvo che tali rivendite, rispedizioni o usi siano specificamente approvati dal Governo degli Stati Uniti) di eccedenze agricole acquistate in base alle disposizioni di questo Accordo.

2. I Governi convengono che prenderanno ragionevoli precauzioni allo scopo di assicurare che tutte le vendite od acquisti delle eccedenze agricole fatti sulla base di questo Accordo non apportino indebito squilibrio ai prezzi mondiali dei prodotti agricoli, non turbino i normali scambi degli Stati Uniti di questi prodotti o non danneggino materialmente le relazioni di commercio esistenti tra i Paesi del mondo libero.

3. Nell'attuazione del presente Accordo, i due Governi si adopereranno per garantire condizioni commerciali atte a permettere ai contraenti privati di operare in maniera efficace e faranno quanto è in loro potere per sviluppare ed espandere una continua domanda di mercato dei prodotti agricoli.

4. Il Governo italiano si impegna a fornire, su richiesta del Governo degli Stati Uniti, informazioni sulla attuazione del programma, con particolare riguardo agli arrivi ed alle condizioni delle derrate ed alle disposizioni prese per mantenere i normali scambi di mercato nonchè informazioni concernenti l'esportazione delle stesse o di derrate simili.

Art. V

CONSULTAZIONI

I due Governi, a richiesta di ciascuno di essi, si consulteranno su ogni questione concernente l'applicazione del presente Accordo o la pratica attuazione delle intese raggiunte in base ad essa.

Art. VI

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi rappresentanti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, addì 30 ottobre 1956.

Per il Governo Italiano

GAETANO MARTINO

*Per il Governo
degli Stati Uniti d'America*

CLARE BOOTHE LUCE

No. 47/01146

Roma, 30 ottobre 1956

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo firmato in data 30 ottobre 1956 fra il Governo Italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America, riguardante l'importazione in Italia di derrate agricole degli Stati Uniti, ai sensi dell'Agricultural Trade Development and Assistance Act (Public Law 480), e l'impiego del ricavato in lire dalla vendita di tali derrate, fino a concorrenza di \$ 45,6 milioni, per l'attuazione in Italia di programmi di sviluppo economico.

Con riferimento alle recenti discussioni intercorse in oggetto fra i nostri due Governi, ed in conformità all'articolo II 1 (d) dell'Accordo, il Governo Italiano propone la seguente destinazione della quota prestiti delle Lire che saranno ricavate nel quadro dell'Accordo del 30 ottobre 1956. Le disposizioni relative verranno stipulate in dettaglio in una convenzione di prestito da concludere al più presto.

1. Al fine di potenziare lo sviluppo economico e la espansione della occupazione in Italia meridionale ed insulare, fondi fino a concorrenza di lire 11.625.000.000 per il programma di prestiti industriali gestiti dai tre Istituti regionali nel quadro dei vigenti accordi fra i nostri due Governi.

2. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria italiana e la produzione per l'esportazione di prodotti italiani, fondi fino a concorrenza di lire 6.875.000.000 per lo scopo di integrare le esistenti facilitazioni per il credito industriale ed all'esportazione a medio e lungo termine, alle condizioni e secondo le modalità in vigore in Italia per il finanziamento delle esportazioni tramite l'Istituto Centrale del Mediocredito.

3. Al fine di appoggiare l'opera svolta dal Governo Italiano per accelerare l'assorbimento della disoccupazione, una somma fino a 5 miliardi di lire, da destinare alla costruzione ed attrezzatura, compresi libri e materiale didattico, di istituti di addestramento professionale nei settori della industria, del commercio, servizi ed agricoltura. Le somme in lire prestate dal Governo degli Stati Uniti al Governo Italiano per tali scopi sono destinate ad integrare le somme spese dal Governo Italiano, a fronte di stanziamenti di bilancio, per la sistemazione e potenziamento dell'addestramento professionale in Italia. Entrambi i Governi concordano che le somme in questione verranno impiegate per il finanziamento di parte di un programma per cui il Governo Italiano richiederà

S. E. CLARE BOOTHE LUCE

Ambasciatore degli Stati Uniti d'America

ROMA

stanziamenti di bilancio per l'esercizio 1957-58 e seguenti. Si concorda inoltre fra i due Governi che il contributo degli Stati Uniti al finanziamento di tale programma verrà destinato ad istituti di addestramento professionale in Italia meridionale ed insulare, e che i Governi stessi si consulteranno sul più razionale impiego di tale contributo al programma italiano.

I nostri due Governi concordano che i prelevamenti dal suddetto fondo di 5 miliardi di lire verranno effettuati in una prima tranche di 2 miliardi di lire, e successivamente in tranches di 2 miliardi ed 1 miliardo, a seconda delle necessità.

Il Governo italiano si impegna a fornire al Governo degli Stati Uniti rendiconti semestrali sullo stato di avanzamento dell'impiego dei fondi in oggetto, con indicazioni sul luogo e tipo di istituti interessati e sul modo in cui la spesa dei fondi si inserisce nel programma generale del Governo italiano per la sistemazione ed il potenziamento dell'addestramento professionale in Italia.

4. Al fine di assistere il Governo italiano nella attuazione di uno speciale programma di prestiti agricoli somme fino a concorrenza di 5 miliardi di lire, per i seguenti scopi: prestiti a condizioni di favore a piccoli agricoltori, cooperative agricole ed altri, al fine di favorire la diversificazione dell'agricoltura col potenziamento della produzione di animali da carne, pollame, e relativi prodotti, nonché prestiti per il potenziamento ed il miglioramento della lavorazione e del commercio delle carni, pollame ed uova. Tali prestiti potranno essere impiegati per l'acquisto di animali da allevamento, mezzi ed attrezzature agricole, mangimi, e quanto altro possa occorrere per la produzione di animali da carne e prodotti del pollame, nonché per la costruzione e sistemazione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio. Verrà data la precedenza ai prestiti a piccoli produttori. I dettagli di tale programma e le condizioni a cui i prestiti debbono essere concessi formeranno oggetto di un futuro scambio di lettere fra i nostri due Governi.

Resta inteso che il Governo italiano adotterà tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l'efficacia delle condizioni e modalità concordate fra i due Governi per l'attuazione dei programmi di prestito di cui sopra.

In conformità ai principi adottati di comune accordo nei riguardi di altri programmi di prestito dei nostri due Governi, resta inteso che, nell'attuazione del programma in oggetto, verrà dato appoggio ed incoraggiamento al libero movimento sindacale.

Le sarò grato se Ella vorrà confermare l'accordo del Governo degli Stati Uniti su quanto precede.

Voglia accettare, Eccellenza, le rinnovate assicurazioni della mia più alta considerazione.

GAETANO MARTINO

No. 47/01147

Roma, 30 ottobre 1956

Eccellenza,

con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Con riferimento all'Accordo per le Derrate Agricole firmato in data odierna fra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, ai sensi del Titolo I della U. S. Public Law 480, ho l'onore di proporre le seguenti ulteriori intese in relazione all'Accordo stesso:

1. Resta inteso che il comma 2 dell'Articolo IV dell'Accordo prevede che il Governo italiano si impegna: (a) ad importare dagli Stati Uniti gli usuali approvvigionamenti di non meno di 50.000 tonn. metriche di granturco e/o altri grani per mangime, \$ 33,1 milioni di cotone, \$ 1 milione di tabacco, e \$ 5 milioni di oli commestibili o semi oleosi, nell'anno che termina il 30 giugno 1957, e (b) a mantenere durante la stagione commerciale 1956-57 le normali importazioni di tali merci da Paesi amici altri che gli Stati Uniti.

2. In quanto il totale delle lire ricavate dagli Stati Uniti in seguito alle vendite effettuate ai sensi dell'Accordo risulti inferiore all'equivalente di \$ 60,8 milioni, l'ammontare da utilizzare per prestiti all'Italia verrà ridotto in proporzione; ove il totale superi l'equivalente di \$ 60,8 milioni, il 25 per cento del supero sarà disponibile per l'impiego da parte degli Stati Uniti, ed il 75 per cento per prestiti all'Italia. Resta inteso che il Governo degli Stati Uniti prenderà in ogni considerazione tutte le circostanze che possano portare ad eccessi o difetti nella attuazione dell'Accordo.

3. Riguardo all'articolo II, paragrafo 2 dell'Accordo, il Governo degli Stati Uniti si impegna a consultarsi col Governo italiano per quanto concerne la determinazione delle precedenze ivi menzionate.

4. Per quanto riguarda le spese effettuate in attuazione del comma 1 (a), Articolo II dell'Accordo, il Governo italiano si impegna a convertire l'equivalente in lire di una somma non superiore a \$ 100.000 in altre valute europee, su richiesta del Governo degli Stati Uniti ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Mi è grata l'occasione, Eccellenza, per rinnovarLe l'espressione della mia alta considerazione.

GAETANO MARTINO

S. E. Clare BOOTHE LUCE

Ambasciatore degli Stati Uniti d'America

ROMA

AGRICULTURAL COMMODITIES AGREEMENT

BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND ITALY
UNDER TITLE I OF THE « AGRICULTURAL TRADE DEVELOP-
MENT AND ASSISTANCE ACT ».

The GOVERNMENT of the UNITED STATES of AMERICA and
the GOVERNMENT of ITALY:

Recognizing the desirability of expanding trade in agricultural commodities between their two countries and with other friendly nations in a manner which would not displace usual marketings of the United States in these commodities or unduly disrupt world prices of agricultural commodities;

Considering that the purchase for lire of surplus agricultural commodities produced in the United States will assist in achieving such an expansion of trade;

Considering that the lire accruing from such purchases will be utilized in a manner beneficial to both countries;

Desiring to set forth the understandings which will govern the sales of surplus agricultural commodities to Italy pursuant to Title I of the Agricultural Trade Development and Assistance Act and the measures which the two Governments will take individually and collectively in furthering the expansion of trade in such commodities;

Have agreed as follows:

Article I

SALES FOR LIRE

1. Subject to the issuance and acceptance of purchase authorizations referred to in paragraph 2 of this Article, the Government of the United States undertakes to finance on or before June 30, 1957, the sale for lire of certain agricultural commodities determined to be surplus pursuant to Title I of the Agricultural Trade Development and Assistance Act to purchasers authorized by the Government of Italy.

2. The Government of the United States will issue purchase authorizations which shall include provisions relating to the sale and delivery of commodities, the time and circumstances of deposit of the lire accruing from such sales, and other relevant matters, and which shall be subject to acceptance by the Government of Italy. Certain commodities, and amounts, with respect to which tentative agreement has been reached by the two Governments, are listed in paragraph 3 of this Article.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. The United States Government undertakes to finance the sale to Italy of the following commodities, in the amounts indicated, during the period ending June 30, 1957, under the terms of Title I of the said Act and of this Agreement:

| COMMODITY | Amount (millions of dollars) |
|---|------------------------------|
| Cotton | 29.4 |
| Corn | 7.0 |
| Tobacco | 2.0 |
| Cottonseed and/or soybean oil | 20.0 |
| Ocean transportation | 2.4 |
| Total | 60.8 |

Article II

USES OF LIRE

1. The two Governments agree that lire accruing to the Government of the United States as a consequence of sales made pursuant to this Agreement will be used by the Government of the United States for the following purposes in the amounts shown:

(a) To help develop new markets for United States agricultural commodities, and for other expenditures by the Government of the United States under subsections (a) and (f) of Section 104 of the Act, the lire equivalent of \$ 9,2 million;

(b) For financing the purchase of goods or services for other friendly countries, under Section 104 (d) of the Act, the lire equivalent of \$ 5.0 million;

(c) To provide assistance of the types provided for under Section 104 (j) of the Act, an amount not to exceed the lire equivalent of \$ 1.0 million;

(d) For loans to the Government of Italy to promote the economic development of Italy under Section 104 (g) of the Act, the lire equivalent of \$ 45.6 million, subject to supplemental agreement between the two Governments. It is understood that the loan will be denominated in U. S. dollars with payment of principal and interest to be made in dollars or, at the option of the Government of Italy, in lire, such payments in lire to be made at the applicable exchange rate, as defined in the loan agreement, in effect on the date of each payment. These and other provisions will be set forth in the loan agreement and any agreement supplemental thereto. Not less than the equivalent of \$ 18.6 million of this sum will be reserved for relending to private enterprise through established banking facilities under procedures already agreed upon by the two Governments. In the event that lire set aside for loans to the Government of Italy are not advanced within three years from the date of this Agreement as a result of failure of the two Governments to reach

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

agreement on uses of the lire for loan purposes or for any other purpose, the Government of the United States may use the lire for any other purpose authorized by Section 104 of the Act.

2. The lire accruing under this Agreement shall be expended by the Government of the United States for the purposes stated in paragraph 1 of this Article, in such manner and order of priority as the Government of the United States shall determine.

Article III

DEPOSIT OF LIRE AND RATE OF EXCHANGE

The amount of lire to be deposited to the account of the United States would be the dollar sales value of the commodities reimbursed or financed by the United States Government under PL 480 (including transportation, if financed by the United States, and handling) converted into lire at the rate of exchange, applicable to all United States Government transactions in Italy pursuant to the agreement concluded on January 25, 1947, and the agreement contained in the subsequent exchange of letters between United States and Italian Governments dated April 15, 1948. Such deposits of the lire to United States account would be governed by the provisions regarding United States lire accounts contained in Paragraph 6 (b) of the 1947 agreement.

Article IV

GENERAL UNDERTAKINGS

1. The Government of Italy agrees that it will take all possible measures to prevent the resale or transshipment to other countries, or use for other than domestic purposes (except where such resale, transshipment or use is specifically approved by the Government of the United States), of surplus agricultural commodities purchased pursuant to the provisions of this Agreement.

2. The two Governments agree that they will take reasonable precautions to assure that all sales or purchases of surplus agricultural commodities pursuant to this Agreement will not unduly disrupt world prices of agricultural commodities, displace usual marketings of the United States in these commodities, or materially impair trade relations among the countries of the free world.

3. In carrying out this Agreement the two Governments will seek to assure conditions of commerce permitting private traders to function effectively and will use their best endeavors to develop and expand continuous market demand for agricultural commodities.

4. The Government of Italy agrees to furnish, upon request of the Government of the United States, information on the progress of the program, particularly with respect to arrivals and condition of commodities and the provisions for the maintenance of usual marketings and information relating to exports of the same or like commodities.

Article V

CONSULTATION

The two Governments will, upon the request of either of them, consult regarding any matter relating to the application of this Agreement or to the operation of arrangements carried out pursuant to this Agreement.

Article VI

ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force upon signature.

IN WITNESS WHEREOF, the respective representatives, duly authorized for the purpose, have signed the present Agreement.

DONE in duplicate at Rome, in the English and Italian languages, this 30th day of October 1956.

*For the Government of the
United States of America*

CLARE BOOTHE LUCE

*For the
Government of Italy*

GAETANO MARTINO

Excellency,

I have the honor to acknowledge receipt of your letter of October 30, 1956, which reads as follows:

« I refer to the Agreement signed between the Government of the Republic of Italy and the Government of the United States of America on October 30, 1956, covering the importation by Italy of United States agricultural commodities under the terms of the Agricultural Trade Development and Assistance Act (P. L. 480), and the use of the lira proceeds up to an amount of \$ 45.6 million accruing from such sales for the promotion of economic development programs within Italy.

With reference to the recent discussions on the subject between our two Governments, and in accordance with Article II, Paragraph 1, subparagraph (d) of the Agreement, the Italian Government proposes the following allocation of the loan portion of the lire which will accrue under the Agreement of October 30, 1956. The provisions relating thereto will be specifically set forth in a loan agreement to be concluded as soon possible.

1. To render support to the economic development and the expansion of employment in Southern and Insular Italy, funds up to an amount of 11,625,000,000 lire for the industrial loan program administered by the three regional institutes pursuant to existing arrangements between our two Governments.

2. To further the development of Italian industry and to promote the manufacture for export of Italian products, funds up to an amount of 6,875,000,000 lire for the purpose of increasing existing medium and longterm industrial and export credit facilities, according to the terms and procedures in force in Italy for financing exports through L'Istituto Centrale del Mediocredito.

3. To assist the Italian Government in its efforts to accelerate the absorption of the unemployed, up to 5 billion lire for the construction and equipment, including books and instructional aids, of vocational schools in the sectors of industry, commerce, services and agriculture. The lire funds lent by the United States Government to the Italian Government for this purpose are intended to supplement the amounts spent by the Italian Government from budgetary appropriations for the

The Honorable

Gaetano MARTINO

Minister of Foreign Affairs - Palazzo Chigi

ROME

improvement and expansions of vocational training in Italy. It is the understanding of both Governments that these funds will be used to finance part of a program for which the Italian Government will request budgetary appropriation in Fiscal Year 1958 and beyond. It is agreed between the two Governments that the United States contribution to the financing of this program will be used for vocational training facilities in Southern and Insular Italy and that they will consult as to the most effective utilization of such contribution to the Italian program.

Our two Governments agree that drawings on this 5 billion lire allocation will be made in a first tranche of 2 billion lire, and successively in tranches of 2 billion and 1 billion as required.

The Italian Government agrees to supply the United States Government on a semi-annual basis with a report on the progress of the uses to which these funds have been put, including location and type of facilities affected, and the manner in which the expenditure of the funds ties into the overall program of the Italian Government of improving and expanding vocational training facilities in Italy.

4. To assist the Government of Italy in undertaking a special agricultural loan program, up to 5 billion lire, for the following purposes: loans on favorable terms to small farmers, farm cooperatives and others to assist in the diversification of agriculture through increasing the production of meat animals, poultry, and poultry products as well as loans for the expansion and improvement of the processing and marketing of meat, poultry, and eggs. These loans may be used to finance the purchase of breeding stock, farm facilities and equipment, feed, and other requirements for the production of meat animals and poultry products as well as the construction and improvement of storage, processing, and market facilities. Priority will be given to loans to small producers. Details of this program and the terms and conditions of such loans will be included in a subsequent exchange of letters between our two Governments.

It is understood that the Italian Government will take all measures necessary to make effective the terms and procedures agreed upon between the two Governments to carry out the above loan program.

In conformity with the mutually adopted principles governing other loans programs of our two Governments, it is agreed that in carrying out this program support and encouragement will be given to the free labor movement.

I will appreciate receipt of confirmation that the United States Government is in agreement with the foregoing ».

I take pleasure in informing you that I am authorized to confirm the agreement of the Government of the United States with the foregoing.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

October 30, 1956.

CLARE BOOTHE LUCE

October 30, 1956

Excellency,

With reference to the Agricultural Commodities Agreement signed today between the United States of America and Italy under Title I of United States Public Law 480, I have the honor to propose the following supplementary understandings in relation to this agreement:

1. It is understood that Article IV, Paragraph 2, of the Agreement requires the Italian Government to undertake: (a) to import from the United States usual marketings of not less than 50,000 metric tons of corn and/or other feed grains, \$ 33.1 million of cotton, \$ 1 million of tobacco, and \$ 5 million of edible oil or oilseeds, in the year ending June 30, 1957, and (b) to maintain during the 1956-57 marketing season usual imports of the above commodities from friendly countries other than the United States.

2. To the extent that the total of lire accruing to the United States as a consequence of sales made pursuant to the agreement is less than the equivalent \$ 60.8 million, the amount for loans to Italy would be correspondingly reduced; to the extent that the total exceeds the equivalent of \$ 60.8 million, 25 percent of the excess would be available for United States use and 75 percent for loans to Italy. It is understood that the United States Government will give full consideration to all circumstances which may lead to underages or overages in the fulfillment of the agreement.

3. With regard to Article II, Paragraph 2, the United States Government agrees to consult with the Italian Government regarding the establishment of priorities thereto referred.

4. With respect to expenditures made in connection with Article II, Paragraph 1 (a) of the agreement, the Italian Government agrees to convert the lire equivalent of up to \$ 100,000 into other European currencies upon the request of the United States Government.

I shall be glad if Your Excellency will confirm the foregoing on behalf of the Government of the Italian Republic.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

CLARE BOOTHE LUCE

The Honorable

Gaetano MARTINO

Minister of Foreign Affairs - Palazzo Chigi

ROME